



# CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

## PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 09-03-2021

Ufficio: SEG (SEGRETERIA)

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - DIFFUSIONE DI VARIANTI DI SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA IN PRESENZA A PARTIRE DAL 2° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.**

### IL SINDACO

PRESO ATTO che con nota prot. n. 108713 dell'8 marzo 2021 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto, veniva comunicato un aggravamento della situazione epidemiologica da Covid 19 e l'avvenuto superamento, per quanto concerne il Distretto Alta Padovana dell'ULSS 6, del rapporto numero dei contagi/su numero degli abitanti;

CHE a fronte di ciò, si ravvisava la necessità dell'adozione di appropriati provvedimenti ai fini della *"sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza a partire dal II anno della Scuola Secondaria di 1° grado"*;

CHE, con successiva nota prot. n. 36537 del 9/3/2021 del Dipartimento di Prevenzione - UOC Igiene e Sanità Pubblica, si confermava tale scenario epidemiologico *"di incidenza cumulativa settimanale di contagi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti"*, invitando il Sindaco, nella veste di Autorità Sanitaria Locale, ad adottare le misure necessarie per la sospensione delle attività scolastiche;

RITENUTO pertanto di operare nel senso indicato, provvedendo a disporre, come richiesto al fine di impedire la diffusione del contagio tra la popolazione scolastica e prevenire ulteriori pericoli per la salute ed assicurare la pubblica incolumità, **la sospensione dell'attività didattica in presenza a partire dal II anno della Scuola**

**Secondaria di 1° grado a far data da giovedì 11 marzo 2021**, onde consentire alle scuole ed alle famiglie di riorganizzarsi, con un minimo di preavviso;

RILEVATO che, come da indicazioni ricevute, a fronte di ciò l'attività didattica si svolgerà esclusivamente con modalità a distanza e che, in considerazione dell'incidenza virale dell'attuale scenario epidemiologico locale, la durata del **periodo di sospensione** dell'attività didattica in presenza dovrà essere di **14 giorni** al fine di consentire che il provvedimento stesso abbia un'efficacia sulla catena di contagio e sulla diffusione virale;

RITENUTO altresì di prevedere la possibilità di frequenza per gli alunni con disabilità L. 104 o BES per *“mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”*;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

### **ORDINA**

Ai Dirigenti Scolastici - rispettivamente dell'Istituto Comprensivo G. Parini di Camposampiero, dott.ssa Giovanna Ferrari, dell'Istituto di Istruzione Superiore Newton-Pertini di Camposampiero, dott.ssa Chiara Tonello, nonché del C.P.I.A. (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) sez. di Camposampiero, dott. Francesco Lazzarini, - di **sospendere le attività scolastiche e didattiche in presenza presso gli Istituti medesimi, a partire dal II anno della Scuola Secondaria di 1° grado** e che conseguentemente le attività scolastiche si svolgano esclusivamente con modalità a distanza.

Resta comunque prevista la possibilità di frequenza per gli alunni con disabilità L. 104 o BES per *“mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”* (art. 43, secondo periodo, del D.P.C.M. 2 marzo 2021).

Il periodo di sospensione avrà decorrenza dal giorno di **giovedì 11 marzo**, fino a **mercoledì 24 marzo 2021** compreso, per la durata di complessivi **14 giorni**, salvo diverse e successive disposizioni.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi nonché inserita sul sito istituzionale del Comune di Camposampiero;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale per la dovuta attività di controllo e osservanza;
- trasmessa altresì alla Prefettura U.T.G. di Padova, alla Presidenza della Regione del Veneto, all'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, al Comando Stazione Carabinieri di Camposampiero;
- trasmessa alla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto;
- trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della AULSS 6 Euganea.

### **AVVERTE CHE**

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ex art. 2 D.L. n. 33/2020 convertito in Legge 14.07.2020, n. 74, nonché ai sensi del D.L. 7.10.2020 ai quali integralmente si rinvia.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

**IL SINDACO  
MACCARRONE KATIA**

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.